



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – VAS – PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato, Sez. 4^a – 4 gennaio 2024, n.144 – autorizzazione paesaggistica: la valutazione di compatibilità va esperita in concreto - il parere paesaggistico espresso su un piano attuativo in sede di VAS, solo a certe condizioni, può avere un valore "pregiudicante" anche sul successivo procedimento di rilascio dei titoli edilizi

La sentenza in commento decide sulla legittimità dei provvedimenti comunali di diniego di autorizzazione paesaggistica e di diniego del permesso di costruire con riferimento alle modalità esecutive di un intervento edilizio complesso da realizzarsi (parte in ristrutturazione dell'esistente e parte in edifici di nuova costruzione). L'area di sedime dell'intervento di recupero edilizio risulta sottoposta a vincolo ex art. 142 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004, nonché a vincolo idraulico di cui all'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523/1904.

In costanza di vincolo paesaggistico, la Soprintendenza era stata coinvolta una prima volta nell'ambito del procedimento di *screening* di VAS del piano di recupero, nel corso del quale era rimasta inerte, ed una seconda volta, nel procedimento di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con una istanza a cui era stato allegato anche l'intero progetto del piano e l'autorizzazione idraulica. Anche su quest'ultima richiesta la Soprintendenza non si era espressa ed il Comune aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, riservandosi ogni ulteriore valutazione quanto al permesso di costruire relativo all'intervento progettato. Successivamente, in sede di rilascio del permesso di costruire relativamente al progetto edilizio nella parte relativa al recupero dell'area, la Soprintendenza aveva emanato ex art. 146 comma 8 d.lgs. 42/04, un parere sfavorevole plurimotivato di non compatibilità paesaggistica dell'intervento, comunicato dal Comune, che a quel punto aveva negato il rilascio del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato, interviene richiamandosi alla propria giurisprudenza e chiarisce che, a determinate condizioni, il parere paesaggistico espresso su un piano attuativo può avere un valore "pregiudicante" anche sul successivo procedimento di rilascio dei titoli edilizi. Affinché questo avvenga appare, però, necessario che il parere precedentemente espresso in sede di valutazione del piano attuativo relativamente alla fase urbanistica, esaurisca la discrezionalità anche su quegli aspetti che, a rigore, dovrebbero essere oggetto del successivo parere sui titoli edilizi. Risulta, cioè, necessario che la Soprintendenza abbia considerato gli aspetti paesaggistici dei singoli interventi e si sia espressa in merito ad essi puntualmente, sempre che fosse possibile esprimersi a livello di piano su singoli aspetti (su "questo o quell'aspetto") (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2010 n. 538; Sez. VI, 15 marzo 2010 n. 1491; Sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3342 e Sez. VI, 23 novembre 2011 n. 6156). Per ogni intervento, infatti, devono essere considerate le specifiche caratteristiche costruttive, il concreto inserimento nel tessuto esistente, le dimensioni e l'ubicazione, al fine di valutarne la sua compatibilità con il vincolo paesaggistico (così C.d.S. 3342/2011), e di regola "... una volta approvato il piano attuativo, rimane necessaria l'autonoma autorizzazione per ogni singola edificazione. L'autorizzazione, a sua volta, ha ad oggetto le caratteristiche costruttive, il concreto inserimento nel tessuto esistente, le dimensioni e l'ubicazione, al fine di valutarne la compatibilità con il vincolo. La relativa valutazione è esperita in concreto" (C.d.S., Sez. VI, 17 agosto 2021 n. 5905).

Ad avviso del Giudice, risulterebbe del tutto incongruo rispetto ai principi di legalità e di tipicità prevedere che nell'ambito di un determinato procedimento, orientato alla tutela di un diverso interesse – nel caso di specie, il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del piano di recupero, finalizzato alla tutela dell'ambiente – l'amministrazione debba pronunciarsi su aspetti che esulano da quel procedimento e che sono preordinati alla tutela di un interesse diverso come, nella specie, quello urbanistico. Se si ammettesse questo a regime, si verificherebbero "effetti incongrui ed imprevisti sia sul piano teleologico, rispetto alla tutela dell'interesse cui l'esercizio del potere si riconnette, sia rispetto all'oggetto dell'istruttoria, che è incentrata necessariamente, ove condotta secondo legge, su profili differenti". La sentenza, nel confermare la sentenza di primo grado sul punto, esclude recisamente che sui profili riguardanti l'autorizzazione paesaggistica delle opere edilizie possa essersi formato un assenso *per silentium*, in ragione dell'inerzia serbata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo nell'ambito del subprocedimento di assoggettabilità a VAS del piano attuativo ad iniziativa privata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202108747&nomeFile=202400144_11.html&subDir=Provvedimenti